NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Art. 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Versione in vigore dal 21 marzo 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Estremi	Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Titolo	VI — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto/art-23-norme-per-la-convocazione-dei-comizi-per-la-prima-elezione-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it